



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 24 gennaio 2019

LEGGE SEVERINO: LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DEGLI ELETTI CONDANNATI IN VIA NON DEFINITIVA PRIMA DELL'ELEZIONE

La Corte costituzionale ha giudicato infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della c.d. legge Severino che prevede la sospensione dalla carica degli eletti negli enti locali che siano stati condannati in via non definitiva prima dell'elezione.

In continuità con le sue precedenti pronunce sul sistema delineato dalla "Severino", la Corte ha respinto le censure sollevate dal Tribunale di Lecce. In particolare ha ritenuto non irragionevole l'applicazione della misura della sospensione a chi sia stato condannato, anche prima della candidatura, per determinati reati gravi o connessi all'esercizio di una funzione pubblica. Ha escluso che sia irragionevole il diverso trattamento di quest'ipotesi rispetto a quello della condanna per reati meno gravi (previsto alla lettera b) dello stesso comma 1), condanna che comporta la sospensione solo se pronunciata dopo l'elezione. Ha ritenuto infine che la soluzione legislativa non comprime irragionevolmente il diritto di elettorato attivo e passivo.

Roma, 24 gennaio 2019

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.46981/06.4698224/06.4698511